



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca *Presidente relatore ed estensore*

Dott. Emanuele Picci *Giudice*

Dott. Maria Cecilia Branca *Giudice*

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 20-3/2024 diretto all'omologazione del concordato preventivo proposto da:

1 MAG SRL (c.f. 04505640401) con sede legale a San Mauro Pascoli, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTIAN FISCHETTI (c.f. FSCCST81H19A794H) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Milano, via del Lauro n. 9

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, rappresentata dal Commissario giudiziale avv. STEFANIA SANGIORGI

Esaminati gli atti e sentite le parti all'udienza collegiale del 05/05/2025 ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che la società 1 MAG SRL, con ricorso depositato ai sensi degli artt. 40 e



47 CCII in data 07/08/2024, nel rispetto del termine concesso a seguito del precedente ricorso ex art. 44 CCII depositato il 09/04/2024, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo corredata dalla documentazione prevista dagli artt. 39, 84 e 87 CCII.

La società, avente la propria sede nel circondario di questo Tribunale, è qualificabile come imprenditore commerciale “sopra soglia”, secondo i parametri dimensionali di cui all’ art. 2, co. 1, lett. d) CCII (trattandosi di società iscritta al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori che nell’ultimo triennio ha avuto un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, ricavi lordi ben superiori alla soglia di € 200.000, e debiti complessivi di ca. € 1.000.000 dei quali € 349.118,91 verso fornitori chirografari).

Nel ricorso ha documentato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 121, 84 e 87 CCII anche con riferimento allo stato di crisi in cui la stessa versa, tenuto conto dell’avvenuta cessazione dell’attività e dell’insufficienza di attivo, tanto che uno dei creditori aveva depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale, successivamente rinunciata per favorire la soluzione negoziale della crisi, come meglio precisato nel decreto di apertura al quale si fa interamente rimando.

Con decreto collegiale in data 24/10/2024, a seguito delle integrazioni depositate dalla società debitrice, è stata dichiarata l’apertura della procedura di concordato preventivo, nominando il Giudice delegato nella dott.ssa Barbara Vacca e confermando la nomina come Commissario giudiziale dell’avv. Stefania Sangiorgi. Con lo stesso decreto sono stati fissati i termini e le modalità per sottoporre la proposta al voto dei creditori.

La proposta concordataria presentata, come successivamente integrata, con recepimento dei rilievi sollevati da questo Tribunale, si fonda su di un piano di tipo liquidatorio che prevede, in un arco temporale molto breve, stimato in ca. 4 mesi dall’omologa, mediante l’attivo già disponibile, costituito dalla liquidità giacente sul conto aperto presso Solution Bank e dal credito IVA da incassare, pari a complessivi € 45.874,74 e l’apporto di finanza esterna da parte del socio per complessivi € 66.376,43, il pagamento integrale delle spese in prededuzione stimate in € 13.939,94 e dei crediti privilegiati



ammontanti a € 25.297,12, nonché il pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari, il cui ammontare è pari a € 289.920,54 (che verrà dunque pagato nella misura di € 57.984,11), oltre alla previsione di un fondo rischi di € 15.000 a copertura di eventuali sopravvenienze passive.

A fronte di un passivo complessivo di € 315.217,66, al netto delle spese di procedura, l'attivo concordatario è pari a € 112.251,17, di cui € 66.376,43 rappresentato da apporto di finanza esterna.

La proposta risulta formulata in ossequio a quanto previsto dagli artt. 84 e 87 e in particolare, trattandosi di proposta di tipo liquidatorio, prevede, ai sensi del comma 4 dell'art. 84 CCII un apporto di risorse esterne che incrementa di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

A seguito dei rilievi formulati da questo Tribunale con il decreto del 19/09/2024, in merito all'assenza di idonea garanzia di tale apporto di finanza esterna nella misura di € 66.376,43 e dei modi e tempi di versamento della stessa (al momento del deposito della proposta era stata, infatti, allegata unicamente una dichiarazione di impegno del socio unico DL Group International inc., società con sede negli Stati Uniti, 19 che, tuttavia, non proveniva dalla diretta interessata DL Group ma dallo studio legale statunitense che la rappresenta, SF Firm, LLP, senza peraltro che risultasse la presenza di un mandato conferito dalla DL Group a tale studio legale), la ricorrente ha depositato in data 08/10/2024 e in data 15/10/2024 la prova dell'avvenuto versamento, mediante due bonifici accreditati in un conto clienti fiduciario del proprio difensore, la somma complessiva di \$. 55.000 equivalente a € 48.871,37, corrispondente ad oltre il 70% dell'intero importo di finanza esterna previsto.

Tale importo è indubbiamente idoneo ad incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, che è stimato in complessivi € 45.874,74. Il contenuto della proposta assicura inoltre il soddisfacimento dei creditori chirografari nella prevista misura del 20%, non essendo prevista alcuna suddivisione dei creditori in classi, a fronte del previsto integrale pagamento dei creditori privilegiati, pari



a € 25.297,12, cui andranno tuttavia aggiunti i tributi comunali già segnalati dal Commissario giudiziale e l'ulteriore credito precisato da Agenzia delle Entrate-Riscossioni in € 10.494,25 in via privilegiata e € 5,88 in chirografo, quale importo iscritto a ruolo di precedente debito, già considerato, quanto alla sorte, nella proposta concordataria. Il fondo rischi previsto risulta allo stato capiente senza in tal modo compromettere la fattibilità del piano.

La ricorrente ha indicato, come richiesto dal comma 2 dell'art. 87 CCII, le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. In caso di liquidazione giudiziale, risultando già da tempo cessata l'attività, a parità del valore realizzabile costituito dal credito IVA, dalla liquidità giacente nel conto della società e dalle poche rimanenze di magazzino (stante l'integrale svalutazione dei crediti non recuperabili in quanto vantati verso clienti esteri), verrebbe infatti a mancare il consistente apporto di finanza esterna da parte del socio unico. Le eventuali azioni recuperatorie e risarcitorie nonché le potenziali azioni di responsabilità azionabili nei confronti dell'organo amministrativo, pur astrattamente esperibili, sconterebbero le incertezze e difficoltà dell'eventuale recupero del credito posto che i debitori sono tutti soggetti esteri e lo stesso amministratore unico della società (così come il socio unico) sono di nazionalità statunitense e stabilmente residenti in tale Paese.

La somma prevista nel decreto di apertura è stata depositata nel termine assegnato.

La società ha assolto gli obblighi informativi periodici previsti con il decreto di apertura. Con la relazione ex art. 110 CCII il Commissario giudiziale ha dato atto degli adempimenti svolti, delle comunicazioni effettuate ai creditori e dell'esito del voto, avvenuto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel decreto di apertura, con raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109 CCII, avendo votato favorevolmente il 59,910% dei creditori ammessi al voto pari a complessivi € 177.968,45 rispetto al totale dei votanti di € 297.057,22, senza che sia insorta alcuna contestazione sui creditori ammessi al voto.

Con provvedimento del 20/03/2025 questo Tribunale, preso atto che risultavano raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 109 CCII, ha fissato ai sensi dell'art. 48



CCII l'udienza di comparizione delle parti e del Commissario giudiziale davanti al Collegio per il 05/05/2025.

La Società ha provveduto alla notifica del decreto al Commissario Giudiziale e all'unico creditore dissenziente che ha espresso voto contrario all'approvazione della proposta.

Nei termini prescritti non sono state proposte opposizioni e il Commissario giudiziale ha depositato il parere, reso in senso favorevole all'omologa, pur segnalando la criticità della cartella emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossioni e l'opportunità di integrare il fabbisogno concordatario di € 10.200,58, peraltro al momento coperto dal fondo rischi previsti.

Nel corso dell'udienza la società, prendendo atto di quanto segnalato dal Commissario giudiziale, ha precisato che la cartella esattoriale ricevuta non integrava un nuovo debito ma solo l'emissione del ruolo per un precedente debito già considerato, quanto alla sorte, nella proposta concordataria con una differenza in aumento di ca. € 3.000/4.000 coperta dal fondo spese ed ha pertanto chiesto l'omologazione del concordato preventivo. Quanto alla nomina del liquidatore la società ha segnalato il nominativo di un professionista con il quale ha concordato un compenso al fine di contenere le spese. Considerato che per omologare il concordato il tribunale, ai sensi dell'art. 112 CCII deve verificare:

- a) la regolarità della procedura;
 - b) l'esito della votazione;
 - c) l'ammissibilità della proposta;
 - d) la corretta formazione delle classi;
 - e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
 - f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
 - g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- ritiene il Tribunale che ricorrano tutte le sopra indicate condizioni.



La procedura si è svolta infatti regolarmente e all'esito del voto dei creditori chirografari, non suddivisi in classi e per i quali è stato previsto il medesimo trattamento del pagamento nella misura del 20% (per i privilegiati è stato infatti previsto l'integrale pagamento), sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge.

In sede di apertura è già stata valutata la sussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 84 e 87 CCII in merito all'ammissibilità e fattibilità del piano, intesa questa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, e non vi sono ragioni o elementi sopravvenuti per modificare tale positivo vaglio, posto che del maggior credito verso l'erario, derivante dalla cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo, è previsto l'integrale pagamento per la parte privilegiata, attingendo al fondo rischi previsti e capiente.

Non essendo state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori, in questa sede il Collegio è chiamato a riscontrare unicamente quanto sopra indicato e, con particolare riguardo alla fattibilità non vi sono elementi per ritenere, secondo un giudizio di concreta verosimiglianza, che il piano sia manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati, risultando già acquisita la maggior parte della liquidità necessaria all'esecuzione del piano.

La società ricorrente, stando a quanto accertato dal Commissario giudiziale, non ha compiuto atti in frode ai creditori o di straordinaria amministrazione non autorizzati e successivamente all'approvazione della proposta da parte dei creditori non si sono verificati fatti significativi.

Ritenuto, pertanto, che la proposta di concordato, avendo ampiamente superato le maggioranze di cui all' art. 109 CCII, in assenza di opposizioni da parte dei creditori e sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi sia omologabile.

Stante la natura liquidatoria, deve provvedersi agli incumbenti di cui all'art. 114 CCII con la nomina del Liquidatore, facendo ricorso al nominativo del professionista indicato dalla società debitrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 114, co. 2 CCII e la nomina dei componenti del Comitato dei creditori.

In assenza di preventiva dichiarazione di disponibilità, vanno chiamati in via prioritaria a far parte del Comitato dei creditori i soggetti che vantano un maggior credito



chirografario e che non siano legati a rapporti con la società, salva successiva diversa manifestazione della disponibilità da comunicare da parte del Commissario giudiziale o del liquidatore.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il concordato e disporre la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 113 CCII.

Visti gli artt. 48, 112, 113, 114 e ss. CCII

P.Q.M.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da **1 MAG SRL** (c.f. 04505640401)

NOMINA

LIQUIDATORE la dott.ssa **FRANCESCA ANTONELLI** (c.f. NTNFNC62A65C 573W) con studio in Cesena, Viale Oberdan, n. 481, iscritta all'elenco nazionale dei Gestori della crisi;

componenti del **COMITATO DEI CREDITORI**:

DHL EXPRESS ITALY SRL

SORRENTO 19 SRL

NEW GAP ON LINE SRL

DISPONE che il **Liquidatore** giudiziale predisponga entro 45 giorni l'elenco dei creditori e proceda alla liquidazione delle attività attenendosi al programma delineato nella proposta di concordato, con l'osservanza di quanto previsto dagli artt. 114, 115 CCII e 460 c.p.c. e di quanto di seguito indicato;

AVVERTE

che al Liquidatore si applicano le disposizioni degli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 CCII in quanto compatibili e l'art. 358 CCII, nonché gli artt. 35, comma 4-bis e 35.1 d.lgs. 159/2011 e si osservano le disposizioni dell'art. 35.2

che al Comitato dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 138 e 140 CCII in quanto compatibili;



che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi;

che il Liquidatore dovrà comunicare con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

che una volta conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore dovrà comunicare al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata

DISPONE

che le somme ricavate dalla liquidazione siano depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'espressa e specifica approvazione da parte del Comitato dei creditori e all'ordine del G.D.;

che il Liquidatore provveda a ripartire tra i creditori il più presto possibile le somme via via realizzate dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti in conformità alle previsioni del piano concordatario, sulla base di piani di riparto vistati dal Commissario giudiziale e corredati del parere del Comitato dei creditori con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;

che il Liquidatore giudiziale relazioni ogni sei mesi le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario giudiziale, il quale ne darà



comunicazione, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;

che il Liquidatore giudiziale, ultimate le operazioni di liquidazione, rediga un rapporto riepilogativo finale accompagnato rendiconto della gestione e dagli estratti del conto bancario da inviare al Commissario Giudiziale, il quale ne darà comunicazione, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

DISPONE che il Commissario giudiziale:

sorvegli l'adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella presente sentenza e riferisca al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, co. 1, rediga un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9, e lo trasmetta ai creditori;

in caso di trasferimento di beni, richieda al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento;

una volta conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, co. 9;

ove rilevi fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione ovvero che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, ne riferisca senza indugio al tribunale;



ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, il Commissario giudiziale dovrà informarne i creditori e assumerà le determinazioni di cui all'art. 119 CCII;

dichiara

chiusa la procedura RG n. 20-3/ 2024.

Si comunichi alla società, al nominato Liquidatore giudiziale e al Commissario giudiziale, nonché al PM, disponendo la pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 48, co. 5 e 45 CCII

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025

Il Presidente

dott. ssa Barbara Vacca

